

Friuli potranno aderire al presente il quale avrà vigore per 10 anni dalla stipulazione. Pena agli infrattori 5000 duc. d'oro.

Fatto nella cappella di S. Nicolò del palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Bernardo di Andalò e Tomaso de' Costi notai duc., Antonio del fu Giovanni Belini di Brugnera e Biachino del fu Antonio Belini da S. Vito diocesi di Concordia. I collegati dei predetti nobili sono: i comuni di Gemona, Venzone, Tolmezzo e S. Vito, ed il nobile Iacopo Giusto del fu cav. Simone di Prampero. — Atti Cristoforo de Zeno del fu ser Benedetto not. imp. e scriv. duc. (v. n. 133).

**128.** — 1411, ind. IV, Maggio 26. — c. 102. — Nicolò Vitturi, Pietro Civrano ed Antonio Contarini, procuratori del doge e del comune di Venezia, e Guarnieri del fu Francesco Peliccia, Odorico del fu Bartolomeo notaio, e Gabriele del fu ser Antonio de Vando da Vicenza, tutti di Sacile, procuratori di quest'ultimo comune (procura in atti di Benvenuto del fu Antonio del fu Bello da Fossabiubba), pattuiscono: Il comune e gli uomini di Sacile saranno buoni amici, aderenti, collegati e raccomandati del doge e del comune di Venezia, e nemici dei suoi nemici, ai quali non daranno ricetto o favore di sorta, ma li combatteranno, trattone il caso che Venezia movesse guerra, non provocata, alla chiesa di Aquileia. Daranno passaggio, ricetto, vettovaglie ecc., verso compenso, alle milizie che Venezia invierà in quel territorio in propria difesa o contro i suoi nemici. Accoglieranno le dette milizie nella bastita e nei borghi di Sacile, ma per esse non potranno esser mandati fuori delle loro case gli abitanti, ed i danni di qualche entità recati da quelle a questi saranno compensati da Venezia. Questa guarentisce a Sacile i suoi domini, diritti, libertà e consuetudini, e difesa contro chiunque volesse opprimere quella terra, fosse anche lo stesso patriarca di Aquileia, e purchè le offese non siano da essa terra provocate. Sacile ed Aviano non moveranno guerra nè faran danno per tutto il Giugno prossimo ai conti e nobili di qua dal Tagliamento collegati di Venezia (v. n. 127), nè al comune di Caneva, e ciò faran pure i collegati e Caneva rispetto a Sacile ed Aviano. Venezia procurerà la pace generale in Friuli. Il presente avrà vigore per 10 anni. Pena all' infrattore 5000 duc.

Fatto nella cancelleria ducale di Venezia. — Testimoni: Bernardo di Andalò, Francesco Beaciani e Bernardo degli Argoios. — Atti Bernardo de Zeno.

V. VERCI, *Storia della Marca trivigiana e veronese*, XIX, Doc., pag. 41.

**129.** — 1411, ind. IV, Giugno 19. — c. 57. — Ducale simile al n. 70 pel pagamento della rata scaduta nel passato Aprile (v. n. 134).

**130.** — 1411, ind. IV, Luglio 6. — c. 108. — Istrumento in cui si dichiara che, per semplice favore, sull'ultima rata di 30,000 ducati dovuti da Venezia a Ladislao re d'Ungheria e di Napoli, in forza del trattato n. 128, il doge e la Signoria di Venezia anticiparono al giudice Pandello di Malanotte da Benevento, ambasciatore e procuratore di detto re, 2500 ducati d'oro per farne certo pagamento al signor Bernardo da Camerino: della qual somma il detto ambasciatore rilascia quietanza (v. n. 136).